



## COMUNICATO UFFICIALE N. 342/L DEL 15 MAGGIO 2015

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

342/610

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 267/A della F.I.G.C., pubblicato in data 14 Maggio 2015:

Comunicato Ufficiale n. 267/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Glauco MUGNAROLI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., Angelo BULLINI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. e della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Glauco MUGNAROLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei “provini” dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria “Giovanissimi 2001”;
- Angelo BULLINI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei “provini” dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria “Giovanissimi 2001”;
- la società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Glauco MUGNAROLI, Angelo BULLINI e Roberto BROLLI nell'interesse della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante;

342/611

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Glauco MUGNAROLI, di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Angelo BULLINI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Publicato in Firenze il 15 Maggio 2015**

**IL VICE PRESIDENTE**  
Archimede Pitrolo